

Foglio Informativo
Finanziamento FUTURA
RISERVATO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415. Sito internet: www.mcc.it Tel: 06 47911, email: pmi@mcc.it.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

(compilazione a cura dell'incaricato)

Ragione sociale _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera iscrizione _____

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e Cognome _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO FUTURA

È un finanziamento a medio/lungo termine, dedicato alle **Micro, Piccole e Medie Imprese Femminili**¹ (con esclusione delle professioniste) e alle **Start Up di tipo innovativo** di cui all'art.25 del D.L. 179/2012 (non è ammesso il finanziamento a Start Up – ovvero società con meno di 3 bilanci ufficiali – che non rientrino nella definizione di start up innovative), destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo correlate all'attività dell'impresa.

Il finanziamento è a tasso fisso o variabile, con una **durata da 18 a 120 mesi** (per circolante: durata 18/60 mesi; per investimenti durata: 18/120 mesi) e piano di rimborso rateale, con il pagamento di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi, con eventuale periodo preammortamento di 12/18 mesi (ricompreso nella durata massima prevista).

L'importo massimo finanziabile nel caso di investimenti è 1.000.000,00 euro, mentre per finalità circolante è 250.000,00 euro.

Nel caso di soggetti rientranti nella tipologia di start up innovative, le stesse devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Per i finanziamenti dedicati alle Start Up innovative la Banca richiederà:

- l'apporto minimo di mezzi propri versato interamente come condizione alla stipula, mediante aumento del capitale sociale o attraverso il finanziamento soci/versamento in aumento di capitale sociale futuro da postergare al credito della Banca.

Nel dettaglio:

- **per finanziamenti finalizzati ad investimenti**, pari al **20%** del piano finanziario per le Start Up innovative;
- **per finanziamenti finalizzati alla formazione di scorte ed altre necessità finanziarie** pari al **20%** dell'importo del finanziamento.

Nel caso di Micro e Piccole Imprese e Start Up Innovative Femminili con fatturato fino a 10.000.000,00€ il finanziamento è disponibile on line tramite il portale www.easypmi.mcc.it e senza costi aggiuntivi.

GARANZIE**FONDO DI GARANZIA**

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

ALTRE GARANZIE

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie:

Fidejussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

¹ Sono le "imprese femminili" secondo la definizione prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 settembre 2021:

"impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l'impresa individuale la cui titolare è una donna;

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

GARANZIA DEL CONFIDI

In caso di operazione presentata da un Confidi, la stipula del finanziamento è di norma subordinata all'intervento della garanzia fideiussoria personale, solidale e irrevocabile del Confidi del credito vantato dalla Banca fino alla misura massima prevista dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Il Confidi risponde con tutto il suo patrimonio.

Il Confidi è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al Confidi senza necessità di una preventiva escussione della prima.

Per ulteriori informazioni relativamente al rilascio della garanzia ed alle relative condizioni, si rimanda ai Fogli Informativi dei Confidi.

La garanzia del Confidi dovrà essere contro-garantita e riassicurata dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e concessa secondo le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire in unica soluzione o in più tranches. Nel caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti sarà privilegiata l'erogazione a stato avanzamento lavori e la modalità di pagamento diretto ai fornitori, tramite disposizione di pagamento da parte dell'impresa; in tal caso nel periodo di preammortamento sono dovute rate di soli interessi, il periodo di preammortamento è ricompreso nella durata massima prevista.

Per la stessa fattispecie il competente organo deliberante valuterà eventualmente di richiedere l'erogazione su un conto corrente acceso presso la banca e i giustificativi di spesa che comprovino l'effettiva destinazione delle somme erogate.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso Fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del 31/03/2025		Spread	Tan	TAEG
€ 250.000,00	5	EURIBOR 1 M	2,344%	5,5%	7,844%	9,66%
€ 250.000,00	6	EURIBOR 1 M	2,344%	5,5%	7,844%	9,46%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del 31/03/2025		Spread massimo	Tan	TAEG
€ 250.000,00	5	IRS 5 ANNI	2,399%	5,5%	7,899%	9,59%
€ 250.000,00	6	IRS 6 ANNI	2,46%	5,5%	7,96%	9,46%

Il **TAEG** indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale il costo della garanzia -Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) e, ove richiesto in fase di delibera, i costi del conto corrente acceso presso la banca. Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Minimo 30.000,00 euro Nel caso di Micro e Piccole Imprese l'importo minimo richiesto non potrà essere inferiore al 2% del fatturato dell'ultimo esercizio ufficiale. Massimo 1.000.000,00 euro per investimenti; Massimo 250.000,00 euro per circolante.
Durata	Per finanziamenti con finalità d'investimento: da 18 a 120 mesi (oltre il preammortamento tecnico) Per finanziamenti con finalità formazione di scorte ed altre necessità finanziarie: da 18 a 60 mesi (oltre al preammortamento tecnico) Può essere previsto un periodo di preammortamento ordinario sino a 18 mesi (con stessa periodicità rata del periodo di ammortamento); in tale caso, la durata totale è comprensiva del preammortamento ordinario.

Parametro di riferimento (tasso fisso)		EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basil penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.	
Parametro di indicizzazione (tasso variabile)		Euribor 1/3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi (c) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.	
Spread Massimo		5,50%	
Tasso di interesse nominale annuo		Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread (qualora il Parametro di riferimento sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)	
Tasso di interesse di preammortamento (sia tecnico che ordinario)		Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel periodo di ammortamento	
Tasso di mora		Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.	
Modalità di calcolo interessi		Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360) Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	2,50 %
		Spese notarili di identificazione (ove richiesta)	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca
		Spese incasso rata/ invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su c/c bancario	5,00€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite
			Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
			Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito
			Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'Importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
		Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Come da normativa vigente
	Spese per richieste di documentazione e supplementare o per	Spese per duplicato contratto	5,00€ per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	15,00€ per ogni dichiarazione

	Spese per produzione certificazione di bilancio	60,00€
	Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
	Accollo mutuo	250,00€
	Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€
	Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€

Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge)
Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo Nel caso in cui il Cliente sia una Micro Impresa e si sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese
Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per Micro Imprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120- quater del D.lgs. 385/1993)	
Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)
Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale

“Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”)

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento BMR”, Benchmarks Regulation) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un “Piano di variazione o cessazione degli

indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

SERVIZI ACCESSORI

CONTO CORRENTE ACCESSORIO

La banca si riserva la facoltà di subordinare la concessione del finanziamento all'erogazione su un conto corrente accessorio, aperto presso la Banca stessa, e destinato alla gestione del finanziamento. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche del conto corrente si rimanda allo specifico Foglio informativo. In caso di microimprese, il conto corrente accessorio è gratuito.

SPESE FISSE

Voci di Costo	Importo
Spese per apertura del conto	€ 0,00
Canone annuo	€ 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	0
Spese annue per il conteggio interessi e competenze	€ 240,00 (€ 60,00 trimestrali)
Invio estratto conto	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Periodicità invio estratto conto	Mensile/trimestrale/annuale
Rendicontazione a norma "PSD" (solo per microimprese)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Invio documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico

Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla Legge, attualmente: - per persone giuridiche € 100,00 annuale
------------------	---

SPESE VARIABILI

	Voci di Costo	
Gestione Liquidità	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,50
	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni cartacea (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,50
Spese di registrazione applicate a tutte le operazioni che generano righe di e/c	0€	

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360	IRS 5 ANNI	IRS 6 ANNI
30/12/2024	2,867%	2,678%	2,281%	2,304%
31/01/2025	2,729%	2,606%	2,404%	2,419%
28/02/2025	2,526%	2,485%	2,247%	2,272%
31/03/2025	2,344%	2,328%	2,399%	2,46%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €250.000 di capitale
TASSO VARIABILE	5	7,844%	5.805,84
TASSO VARIABILE	6	7,844%	5.111,39
TASSO FISSO	5	7,899%	5.817,30
TASSO FISSO	6	7,96%	5.135,55

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, o entro un termine maggiore fissato tempo per tempo dalla legge, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it dove è

consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore originario (accolto) e una terza persona (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto, il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario..
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	è il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)	Il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata
Fondo di Garanzia per le PMI – legge 662/96	Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.

Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); eventuali oneri di incasso rata.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.